


TAR LOMBARDIA
Sezione Quarta
Sede di Milano

Notifica per pubblici proclami

~~Ricorso R.G. 189/10: Auricchio Antonella più altri contro Agenzia Dogane.
Con ricorso al TAR Lombardia sede di Milano, sezione quarta, R.G. 189/10,
i signori Auricchio Antonella, Maria Grazia Bianchi, Patrizia Ciancio,
Luigia Colazzo, Giulia Maria Luciana Gagliano, Anna Gagliardi, Gianfranca
Gennaccari, Giuseppe Iacobellis, Rosaria Leonardi, Antonino Modica, Rosa
Noviello, Erminia Pagano, Filomena Paterino, Maria Pia Pruneri, Donatella
Ronsecco, Giuliana Salice, Angelina Spadaro, Maria Rosa Valente,
Annunziata Vallinoto e Giuseppe Zanchetta rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Latino, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Milano alla via Lamarmora n. 33 hanno impugnato la determina prot.n.
10071 RI del Direttore Regionale della Direzione Regionale per la
Lombardia dell'Agenzia delle Dogane del 05.11.09 avente ad oggetto
l'approvazione delle graduatorie regionali definitive di merito della
procedura concorsuale di cui al Bando 13 luglio 2001 prot.4109/U.R.U.
per il passaggio dall'Area B all'Area C dei dipendenti dell'Agenzia delle
Dogane; e di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali
chiedendo in via cautelare: *ordinare l'ammissione dei ricorrenti
al percorso formativo della procedura concorsuale in atti e
l'inserimento degli stessi nelle graduatorie definitive di merito;*~~



in subordine la sospensione dei provvedimenti impugnati; e ogni misura idonea a garantire l'interesse dei ricorrenti. Nel merito:

annullare l'atto impugnato. Con vittoria di spese diritti ed onorari.

I ricorrenti, premesso: *a)* di aver già impugnato al TAR Lombardia sede di Milano la graduatoria pubblicata nel 2006 per illegittima previsione da parte dell'accordo sindacale del 2003 della ammissione in soprannumero al corso di formazione ed all'esame finale dei candidati "B3"; *b)* che l'Agenzia delle Dogane in virtù del ricorso in data 15.12.08 deliberava la partecipazione con riserva dei ricorrenti ai corsi di formazione; *c)* che in virtù di tale ammissione il TAR adito (ordinanza 1263/2006) rigettava per carenza di interesse la richiesta cautelare attivata con il predetto ricorso; *d)* che però mai i ricorrenti hanno preso parte al corso formativo; *e)* che l'atto del 15.12.08 dell'Agenzia delle Dogane veniva impugnato al TAR Lombardia sede di Milano da altri 61 candidati (Amarù Annamaria ed altri, RG 542/09), che ottenevano in via cautelare l'ammissione ai corsi formativi; *f)* che tuttavia questi ultimi candidati, senza aver mai frequentato un corso formativo, così come previsto dal Bando di concorso, andavano a sostenere direttamente la prova finale ottenendo un punteggio per prova orale; lamentavano: violazione e falsa applicazione del Bando (13 luglio 2001, 4109/URU) e dell'accordo sindacale tra Agenzia Dogane e



OO.SS. del 20.05.04 circa la loro mancata ammissione ai corsi di formazione, circa l'ammissione alla prova finale degli altri candidati ricorrenti al TAR Lombardia (Amarù Annamaria ed altri, RG 542/09 ord. 321/09), e circa l'ammissione in soprannumero dei "B3"; eccesso di potere circa la negata ammissione con riserva nonostante il contenuto della ordinanza del TAR di Milano n.1263/2006 la presupponesse.

Con ordinanza reg.ord. 20/2010, depositata in cancelleria in data 10/02/10 comunicata il 12/02/10, la quarta sezione del TAR adito ha ordinato ai ricorrenti la integrazione del contraddittorio a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie di cui agli allegati della determina prot. 10071/RI, autorizzando notifica per pubblici proclami e rinviando la causa per la trattazione nel merito del giudizio alla pubblica udienza, fissata per il 06 luglio 2010.

Avv. Angelo Latino

